



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 22.06.2022

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Oggetto: affidamento in Convenzione Consip del servizio di fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi. Convenzione "Energia Elettrica 19", Lotto 12. CIG derivato Z3436E5FEF. Fornitore A2A Energia S.p.a.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il DPCM 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila, nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi, dal 03.03.2016 al 31.12.2018;

Considerato che in data 20 novembre 2018 l'Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che il predetto contratto, alla scadenza, è tacitamente prorogato fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che per l'esigenza di cui in oggetto, la Consip S.p.A., ha attualmente attivato una convenzione "Energia Elettrica 19" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi, Lotto 12, CIG madre 8769249533, in cui risulta aggiudicatario il fornitore A2A Energia S.p.a.;

Richiamata la determinazione n. 136 del 12.05.2021 attraverso cui si è proceduto all'affidamento, in Convenzione Consip "Energia Elettrica 18", del servizio di fornitura di energia elettrica dal 01.09.2021 e fino al 31.08.2022;

Ritenuto opportuno quindi procedere all'affidamento in Convenzione Consip "Energia Elettrica 19" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi, Lotto 12, CIG madre 8769249533, in cui risulta aggiudicatario il fornitore A2A Energia S.p.a.;

Visto l'Ordine diretto di acquisto nr. 6850630, prot. USRA n. 0004482 del 22.06.2022;

Precisato che l'oggetto del contratto consiste nel servizio di fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z3436E5FEF**;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, per una durata di 12 mesi, a far data dal 01.09.2021 e fino al 31.08.2022, l'importo presunto di € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA al 22% pari ad € 3.300,00 (tremilatrecento/00), per un totale presunto, IVA inclusa, di € 18.300,00 (diciottomilatrecento/00);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione, si provvede a valere sulle risorse stanziare dal Ministero dell'Interno per l'anno 2022 e destinate alle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi, Lotto 12, CIG derivato **Z3436E5FEF**, con il fornitore A2A Energia S.p.a., con Ordine diretto di acquisto nr. 6850630, prot. USRA n. 0004482 del 22.06.2022;
3. Di prendere atto che l'oggetto del contratto consiste nel servizio di fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, e servizi connessi;
4. Di impegnare per il servizio affidato, per una durata di 12 mesi, a far data dal 01.09.2022 e fino al 31.08.2023, l'importo presunto di € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA al 22% pari ad € 3.300,00 (tremilatrecento/00), per un totale presunto, IVA inclusa, di € 18.300,00 (diciottomilatrecento/00);
5. Agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse stanziare dal Ministero dell'Interno per l'anno 2022 e destinate alle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;
6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 22 giugno 2022

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

